

Proposta di legge

D'iniziativa del deputato Nevi, D'Attis

Modifiche alle disposizioni in materia di riordino delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura

Onorevoli colleghi ! Con l'articolo 10 della legge n.124 del 2015 (c.d. "Legge Madia") è stata prevista la riforma del sistema delle Camere di commercio, il cui elemento centrale è costituito dalla riduzione del sistema camerale a 60 unità (rispetto alle 105 precedentemente previste), mediante accorpamento di quelle con meno di 75.000 imprese iscritte. La norma è stata poi attuata con il decreto legislativo n.219 del 2016 e con il decreto del Ministro dello sviluppo economico del 16 dicembre 2018. Il DM ha approvato la proposta di riorganizzazione formulata da Unioncamere nazionale.

Le disposizioni di riordino sono state oggetto di ricorsi alla Corte Costituzionale da parte delle regioni Puglia, Toscana, Liguria e Lombardia, per violazione del principio della leale collaborazione tra Stato e Regioni, nonché del principio della ragionevolezza.

Inoltre secondo le Regioni la norma incideva su competenze amministrative delle Regioni (in particolare, su quelle oggetto degli artt. 37 e 38 del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112, recante "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della L. 15 marzo 1997, n. 59" e su una materia riservata alla competenza legislativa di tipo residuale (art. 117, comma quarto, Cost.) delle stesse, essendo le camere di commercio "un interlocutore delle Regioni nell'esercizio della competenza in materia di promozione delle attività produttive".

La Corte ha rigettato i ricorsi sostenendo, in sintesi, che le Camere di Commercio *“svolgono compiti che esigono una disciplina omogenea in ambito nazionale e, come è stato osservato, non compongono un arcipelago di entità isolate, ma costituiscono i terminali di un sistema unico di dimensioni nazionali che giustifica l'intervento dello Stato.”*.

Tuttavia resta innegabile il vulnus arrecato alle politiche economiche regionali, alle imprese e ai cittadini, molti dei quali, in forza della riduzione delle Camere da 105 a

60, hanno visto allontanarsi dai luoghi dove sono materialmente concentrati i loro interessi, un presidio e uno strumento necessario alle proprie attività.

La logica della razionalizzazione degli uffici territoriali dello Stato, che sottende molte delle leggi approvate in questi anni, spesso non tiene conto che i risparmi le semplificazioni così conseguiti, si traducono in maggiori oneri economici e dilatazione dei tempi per cittadini e imprese. Di fatto il risparmio pubblico così realizzato, comporta un danno al reddito nazionale.

Nel caso delle Camere di Commercio addirittura, nessun risparmio ne deriva per il bilancio dello Stato in quanto le Camere di commercio non ricevono trasferimenti dallo Stato ma vivono di risorse versate dalle imprese del territorio tramite il diritto annuale. Anzi, lo Stato viene a perdere delle entrate, dato che le Camere sono finanziatrici netto dell'Erario, al quale versano i risparmi conseguiti per effetto delle leggi di contenimento della spesa.

Inoltre nessun risparmio deriva riguardo ai costi degli organi gestionali delle Camere in quanto gli amministratori sono dal 2016 a titolo gratuito e nessun risparmio proviene dalla eventuale riduzione di personale, in quanto devono essere salvaguardati i livelli occupazionali.

Il “furore semplificatorio” dei Governi di Centro sinistra non ha altro senso se non quello di far mancare alle imprese, in particolare a quelle piccole e piccolissime, i punti di riferimento istituzionali sul territorio, elemento basilare in una fase di ancor grande e persistente crisi economica. I Governi precedenti infatti, spinti da idee semplicistiche di razionalizzazione, presunta economicità ed acquisizione di un facile e parziale consenso, non hanno ben valutato gli effetti socio-economici né calcolato i costi/benefici di queste semplificazioni.

Crediamo che il Sistema camerale possa e debba essere riordinato, ma non a scapito dei territori. Occorre realizzare una riforma concreta attraverso la reale razionalizzazione delle attività e l'efficientamento dei servizi, assicurando nei territori la “governance” ed i servizi di front office, che gestiscono sia le attività al pubblico che quelle avviate ad hoc, magari accentrando i servizi di back office (provveditorato, amministrazione, giuridico, personale, ecc.) per alleggerire le strutture locali di attività che possano invece trovare ragione in economie di scala superiore.

La proposta qui presentata muove in questo senso. Si demanda alle Regioni, su proposta di Unioncamere e sentite le organizzazioni imprenditoriali, di riorganizzare il proprio sistema camerale al fine di assicurare l'unitarietà della gestione delle realtà economiche territoriali o per evitare di ripercussioni negative sull'economia del territorio e sulla qualità dei servizi offerti alle imprese, a condizione che sia comunque

comprovata la rispondenza a indicatori di efficienza e di equilibrio economico. Questo criterio supera, migliorandola, la precedente previsione nella quale si prevedeva di assicurare “ il raggiungimento di un sufficiente equilibrio economico”.

In questo processo, che esula e supera il procedimento previsto dal decreto legislativo n.219 del 2016 si tiene conto della volontà eventualmente manifestata dagli enti camerali interessati dall'accorpamento.

Con la soppressione del numero 1 della lettera a) del comma 1 dell'articolo 1 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 219, torna in vigore il precedente comma 3 dell'articolo 1 della legge n.580 del 1993 che prevedeva che “ Le camere di commercio hanno sede in ogni capoluogo di provincia e la loro circoscrizione territoriale coincide, di regola, con quella della provincia o dell'area metropolitana

Articolo 1

(Modifiche alle disposizioni in materia di riordino delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura)

1. Le Regioni hanno facoltà, su proposta di Unioncamere e sentite le organizzazioni imprenditoriali, di recedere dagli accorpamenti già effettuati o in corso alla data di entrata in vigore della presente legge ai sensi della lettera b) del comma 1 dell'articolo 10 della legge 7 agosto 2015, n.124, nonché di riorganizzare il proprio sistema camerale, al fine di assicurare l'unitarietà della gestione delle realtà economiche territoriali, nonché evitare di ripercussioni negative sull'economia del territorio e sulla qualità dei servizi offerti alle imprese, a condizione che sia comunque comprovata la rispondenza a indicatori di efficienza e di equilibrio economico. A tal fine si tiene conto della volontà eventualmente manifestata con proprie specifiche deliberazioni dagli enti camerali interessati dall'accorpamento.
2. E' soppresso il numero 1 della lettera a) del comma 1 dell'articolo 1 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 219
3. Dal processo di revisione di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri di finanza pubblica, fatte salve le eventuali minori entrate derivanti dall'applicazione del comma 5 bis dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 1993, n. 580".